Pubblicato il 26/05/2023

N. <u>08926/2023</u> REG.PROV.COLL. N. <u>07243/2023</u> REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7243 del 2023, proposto da

Marina Mattiolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Interministeriale Ripam;

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura;

Avvocatura Generale dello Stato;

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Formez Pa,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Davide Laurato, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

provvedimento -del del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha proceduto a rettificare la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed 31 dicembre 2021), per il profilo esami» 104 del di operatore n. amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 1837, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso; -della graduatoria rettificata dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamentodi un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo operatore gestionale (Codice AMM), nella parte in cui non include l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in

suo possesso; -della graduatoria rettificata degli idonei del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed dicembre 2021), per il profilo 104 del 31 di operatore esami» n. amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 1837, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso;

del -del provvedimento 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed contingente complessivo il reclutamento di un di 2.293 esami, (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed dicembre 2021), per il profilo di operatore 31 esami» n. 104 del amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 1768, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso;

-della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della mancata valutazione dei titoli in suo possesso;

- della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per contingente complessivo il reclutamento di di 2.293 un (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 1768, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso; -della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso;
- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente, pari a 28, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione del titolo di laurea;
- del punteggio numerico, pari a 1 punto, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno +1 punti per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e

dei vincitori del concorso de quo;

- -ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- -del verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 con cui l'Amministrazione ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli di studio dei candidati, con particolare riferimento ai diplomi di laurea;
- -del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea;
- -del bando del concorso de quo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere inclusa nella graduatoria rettificata dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, previa rettifica in aumento del punteggio per i titoli in suo possesso, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria rettificata dei vincitori del concorso de quo; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria rettificata dei vincitori del concorso de quo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Giuseppe Grauso;

Preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:
- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica:
- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della

data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;

L'individuazione della Camera di Consiglio per il prosieguo della trattazione della controversia, ai fini cautelari, verrà effettuata con separato decreto adottato dal Presidente della Sezione Quarta Ter di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Sezione Quarta, n. 402 in data 23 dicembre 2022. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore Giuseppe Bianchi, Referendario L'ESTENSORE Giuseppe Grauso IL PRESIDENTE Roberto Politi

IL SEGRETARIO